

REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ⁽²⁾ ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali.
- (3) Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei ⁽³⁾ ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.
- (4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio

nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98**

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007**

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁽¹⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.⁽³⁾ GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1. Alla lettera c) «Elenco delle variabili», i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti:

«10) I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. Inoltre le informazioni sui prezzi all'importazione (n. 340) non sono richieste per le divisioni 09, 18, 33 e 36 della CPA. L'elenco delle attività non richieste può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.

11) La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a D della NACE Rev. 2.»

2. La lettera f) «Livello di dettaglio» è così modificata:

2.1. Il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7) La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a D della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 656/2007 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.»

2.2. I punti 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

«9) Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a D della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10) Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 (rispettivamente nelle sezioni B, C e D della CPA per i prezzi all'importazione) in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»

ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:

Alla voce «Variabile: 340 Prezzi all'importazione» l'ultimo trattino del quarto comma è sostituito dal seguente:

«— la copertura è limitata ai prodotti B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.»

ALLEGATO III

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

132 NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO

| Stato membro | Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2) |
|--------------|---|
| Belgio | 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 |
| Irlanda | 14, 20, 21, 26, 27 |
| Cipro | 20, 21 |
| Malta | 26 |
| Paesi Bassi | 17, 20, 21, 25, 26, 28 |
| Finlandia | 17, 20, 21, 24, 26, 27, 28 |

312 PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO

| Stato membro | Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2) |
|--------------|---|
| Belgio | 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35 |
| Irlanda | 05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26 |
| Cipro | 10, 11, 20, 21, 26 |
| Malta | 12, 14, 26 |
| Finlandia | 05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28 |
| Slovenia | 14, 16, 22, 25, 31 |

340 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE

| Stato membro | Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA) |
|--------------|--|
| Belgio | 08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50 |
| Irlanda | 10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50 |
| Cipro | 19.20 |
| Lussemburgo | 26.20 |
| Malta | 12.00 |
| Austria | 16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11 |
| Portogallo | 05.10, 06.10 |
| Finlandia | 07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11 |
| Slovenia | 24.10» |